
Assicurazione Responsabilità Civile Professionisti Area Tecnica

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Prodotto: "Responsabilità Civile Professionisti - Professionisti Area Tecnica"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta ai professionisti di discipline tecnico/giuridiche, quali: consulenti del lavoro, agenti immobiliari, amministratori di stabili, ecc. per assicurarne la Responsabilità Civile professionale. È previsto un normativo base sull'assicurazione in generale (Mod. 3581) a cui viene abbinato in base all'attività esercitata un normativo specifico (alcune attività professionali non sono assicurabili in autonomia agenziale e sono soggette a benestare dell'assicuratore).



Che cosa è assicurato?

R.C. Professionisti - Garanzia Base

R.C. Professionisti, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta a varie tipologie di professioni.

L'assicurazione è prestata con un fascicolo delle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. 3581) valido per tutte le professioni e da uno specifico intercalare/allegato differenziato in base alla tipologia di attività esercitata.

L'assicurazione R.C. Professionisti è prestata, in regime "Claims Made"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile.

La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale tecnica assicurata. Prima della stipula del contratto può essere richiesta la compilazione di un questionario tecnico (Mod. 3588, 3588 bis, ecc.), che permette di valutare il rischio da assicurare; se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

✓ R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Tecnica

La normativa base è integrata da un normativo specifico (PROF) differenziato in base all'attività esercitata.

Per alcune attività professionali in base al tipo di attività esercitata è previsto l'abbinamento di un normativo specifico (consulente del lavoro, amministratore di stabili, agente immobiliare, ecc.), talvolta personalizzato (in questo caso la polizza è soggetta al benestare dell'assicuratore).

Talvolta, per alcune esigenze particolari è possibile, prevedere estensioni particolari e/o normativi specifici per la singola attività esercitata. (segue)



Che cosa è assicurato? (segue)

R.C. Professionisti - Normativi specifici (PROF) Area Tecnica

Tra le principali versioni di normativo specifico (PROF) segnaliamo la portata dei seguenti allegati:

- PROF41/42/43/44 Si tratta di allegati normativi rivolti ai Consulente del lavoro (singolo PROF41/42 o studio associato PROF43/44). L'assicurazione con PROF42 e 44 comprende anche l'attività di consulente per la sicurezza.
- PROF91/PROF92 Questi allegati sono rivolti agli Amministratori di stabili, previste due versioni singolo assicurato PROF91 e studio associato PROF92.
- PROF93/PROF94 Questi normativi sono rivolti agli Amministratori di stabili; PROF91 per agente immobiliare con attività di perizia, stime, valutazioni commerciali e PROF92 per professionista che non intende assicurare dette attività di perizia, stime, valutazioni commerciali.

Con il prodotto R.C. Professionisti possono essere assicurate anche altre attività particolari per la c.d. assicurazione R.C. Professionale (es. Agenzie di viaggi, Programmatori di software, Centri di elaborazione dati, Organismo di conciliazione, ecc.), tuttavia tutte questi rischi particolari sono sempre soggetti a preventiva valutazione e benestare dell'assicuratore che può predisporre un normativo specifico personalizzato in base alle specifiche esigenze dell'attività esercitata.

✓ Per tutte le garanzie

La polizza R.C. Professionisti Area Tecnica prevede, di norma, come parametro di premio il Fatturato del Contraente/Assicurato (per alcuni rischi particolari il parametro può essere diverso dal Fatturato) e, pertanto, è soggetta a regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo.

Il premio minimo anticipato, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza si considera quale premio minimo di polizza comunque acquisito.



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera per le attività professionali che esulano dalla descrizione dell'attività professionale assicurata.

Inoltre la garanzia non opera per le attività espressamente escluse dalla descrizione stessa di polizza, per le garanzie non acquistate.

L'assicurazione prevede delle delimitazioni riportate sul normativo specifico (PROF), con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole Condizioni Speciali o Clausole Aggiuntive (opzionali). (segue)



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie di polizza

Di seguito alcune delle principali esclusioni della copertura R.C. Professionisti Area Tecnica (comuni alla maggior parte delle professioni); l'assicurazione non comprende i danni:

- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto espressamente previsto da specifiche estensioni di garanzia);
- all'ambiente o conseguenti ad inquinamento in genere;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- riconducibili ad attività relative al rischio proprio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D. Lgs. 81/2008 (salvo specifica copertura).
- Sono escluse le perdite patrimoniali e le sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio".

Inoltre, salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi: di curatore fallimentare, commissario liquidatore; di amministratore o gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere; di sindaco di società/enti o di membro del consiglio di sorveglianza; di membro dell'organismo di vigilanza e altre attività svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001. (segue)



Che cosa non è assicurato? (segue)

L'assicurazione non è valida se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale. Infine sono sempre esclusi dalla garanzia R.C. professionale i danni conseguenti a dolo dell'Assicurato (anche se trattasi condotta omissiva).

Condizioni Speciali

Di seguito alcune delle principali esclusioni delle Condizioni Speciali:

- ✗ la garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi; per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e simili;
- per la PROPRIETÀ DI LOCALI nei quali si svolge l'attività professionale, la garanzia non opera per i danni derivanti: da lavori di straordinaria manutenzione, di ampliamento o demolizione di fabbricati; da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione e sul normativo specifico (PROF), sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli eventuali scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! L'assicurazione R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino al 50% del massimale per sinistro indicato in polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Dove vale la copertura?

Salvo diversamente indicato sul normativo specifico (PROF), di norma l'assicurazione R.C. Professionale è operante esclusivamente per l'attività professionale esercitata in Italia, San Marino e Vaticano.
L'assicurazione R.C.O. (se prevista) vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se dovuto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.